



PROVINCIA DI MATERA

Responsabile Prevenzione Corruzione

PROT. N. 0015186

DEL - 1 AGO. 2023

AI DIRIGENTI

p.c. AL PRESIDENTE PROVINCIA

AL N.I.V. CM

OGGETTO: - Art 18 della vigente Sezione Rischi Corruttivi e trasparenza 2023- 2025 del PIAO approvata con Decreto del Presidente n. 39 del 23.03.2023

Come noto il Presidente della Provincia con Decreto presidenziale n. 39 del 23.03.2023 ha approvato la "Sezione Rischi corruttivi e trasparenza 2023- 2025" del Piao della Provincia di Matera.

All'interno di tale Sezione, l'art. 18 disciplina la tutela dell'anonimato e testualmente recita: " A tal proposito è stata attivata dalla Provincia di Matera un canale interno per le segnalazioni raggiungibile al link: <https://provinciadimatera.whistleblowing.it/#/>

Unitamente alla piattaforma interna all'Ente e visualizzabile tanto dal link dianzi riportato quanto nella Sezione Amministrazione trasparente/Prevenzione della corruzione/link anonimato, è stato pubblicato nella stessa Sezione anche il link reso noto da Anac il 20 luglio 2023 e che di seguito si riporta ovvero: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> che potrà essere adoperato dai dipendenti per segnalazioni da indirizzare direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Si rappresenta che con l'entrata in vigore del Dlgs 24/2023 e delle Linee Guida Anac in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali unitamente alle Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 sono cambiati diversi aspetti rispetto al passato.

Di seguito si riportano le novità più significative ovvero:

Ambito soggettivo: si amplia la platea dei soggetti sottoposti a protezione e tutela, tra i quali spiccano anche i professionisti che svolgono attività lavorativa presso i soggetti pubblici, volontari e tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, controllo e vigilanza. Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Il concetto di "contesto lavorativo" va inteso in senso ampio e considerarsi non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro "in senso stretto" con l'organizzazione del settore pubblico o privato. (par.1.2).

Ambito oggettivo: Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore 6 (cfr. § 2.1.2). Le informazioni sulle violazioni possono riguardare

anche le violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (par.1.4)

Oggetto della segnalazione: Illeciti penali, Illeciti contabili, Irregolarità - Non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto, violazioni del Diritto dell'UE, Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (par.2.1).

Divulgazione pubblica: Il d.lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica, con le garanzie del whistleblowing, sono richiamate da Anac al par. 3.3 e si verificano allorquando:

1) la divulgazione pubblica segue ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti e ci sia stata anche una **segnalazione esterna ad ANAC** la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.

2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli.

3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**.

4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** oppure possa **non avere efficace seguito**.

Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il decreto prevede che restino ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La *ratio* di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il d.lgs. n. 24/2023.

Cosa non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea. Inoltre i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante (cfr. § 2.1.1 sull'ambito oggettivo). (par.2.1.1 e 2.1.3.)

Ampliamento della platea dei soggetti che possono comunicare ritorsioni ad Anac: Oltre ai segnalanti, i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro, anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo (cfr. §§ 1.2, 1.4, 1.5) (Par. 2.3)

Modalità di segnalazione: oltre al canale interno sopra indicato e proprio di questa Amministrazione che per facilità si replica:

<https://provinciadimatera.whistleblowing.it/#/>

i segnalanti potranno farlo in forma orale, alternativamente attraverso linee telefoniche, o incontro diretto (su richiesta) con il RPCT. Al tal proposito, il numero diretto del RPCT nella persona del Segretario



Generale è 0835306217. Questa previsione, innovativa rispetto ai contenuti della vigente Sezione Rischi corruttivi e trasparenza, viene stabilita alla luce dei contenuti delle LG Anac richiamati nel Par. 3.1.

Gestione della segnalazione: la gestione è demandata al RPCT, dott.ssa Maria Angela Ettore. A tal proposito in questa sede si stabiliscono le prime indicazioni operative che il Gestore delle segnalazioni, unitamente al Gruppo di Lavoro del RPCT, dovrà tenere conto nel rispetto dei criteri contenuti nella Linea Guida Anac ut sopra citata e facendo propri i contenuti del Regolamento attuativo per la gestione delle segnalazioni adottato da Anac con Delibera n. 301 del 12 luglio 2023, ovvero:

- Convocazione del Gruppo di lavoro del RPCT entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione;
 - Comunicazione entro 10 giorni lavorativi dalla costituzione del Gruppo di lavoro alla persona segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione;
 - Verifica di ammissibilità soggettiva della segnalazione: Il RPCT, unitamente al Gruppo di lavoro, verifica l'esistenza di un indirizzo di pec del segnalante, la denominazione e i suoi recapiti, la posizione ricoperta all'interno dell'Ente, la descrizione dei fatti documentati o dei quali Egli ne sia a conoscenza direttamente e non per interposta persona, ogni altro fatto o circostanza ritenuta utile ai fini della descrizione compiuta dei fatti.
 - Verifica di ammissibilità oggettiva della segnalazione: Il RPCT, unitamente al Gruppo di lavoro, verifica che le violazioni attengano a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica nonché che ricorrano almeno una delle situazioni richiamate nell'alveo dell'art. 6 comma 1 lett.a), b), c), d). Nel caso della insussistenza di tutte le circostanze, il RPCT unitamente al Gruppo di Lavoro comunica il preavviso di rigetto assegnando 7 giorni per eventuali integrazioni. In caso di mancato riscontro nei termini ovvero qualora le integrazioni non integrano almeno uno degli elementi indicati all'art. 6 ut sopra citato, archivia la segnalazione e ne dà comunicazione al segnalante. L'archiviazione costituisce conclusione del procedimento.
 - Qualora la istanza risulta ammissibile, Il RPCT, unitamente al Gruppo di lavoro, avvia una verifica con gli uffici competenti, procedendo a richiedere documenti e relazioni necessarie alla comprensione della vicenda di fatto e di diritto. L'istruttoria deve concludersi entro 60 giorni dalla costituzione del Gruppo di Lavoro.
 - Qualora dalla istruttoria emergano fatti di reato e/o illeciti, informa entro i successivi 30 giorni la competenza Autorità Giudiziaria, comunicando al segnalante ogni azione intrapresa.
- Con successiva Direttiva del RPCT ci si riserva di integrare i contenuti per la gestione della segnalazione ed ogni altra attività inerente il procedimento di che trattasi.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria: Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, come definito nel § 1 "ambito soggettivo" della presente parte. In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, si precisa che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Tutela della riservatezza: La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione. Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo. In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

o nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;



3

o nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Tutela dalla ritorsioni: Il decreto n. 24/2023 in senso innovativo prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*. Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche *“solo tentata o minacciata”*(Par. 4.2.1). Si rappresenta, come evidenziato da Anac, che le ritorsioni non possono identificarsi con i meri sospetti o le *“voci di corridoio”*. (Par.4.2.2).

Titolari del trattamento: titolare del trattamento esterno è Anac, per la piattaforma dell'Autorità, Transparency international per il canale interno, unitamente al RPCT dell'Ente. Sul punto ci si riserva di acquisire parere dal DPO per l'adozione delle misure organizzative interne al fine di garantire il trattamento nel rispetto delle prescrizioni normative.

La presente direttiva viene inviata ai Dirigenti, che vorranno parteciparne i contenuti ai propri dipendenti e verrà pubblicata in modalità permanente nella Sezione Prevenzione della corruzione, quale strumento di sensibilizzazione anche di utenti esterni.

Matera, 31 luglio 2023


IL R.P.C.T.
Dott.ssa Maria Angela Ettore